

PRESIDENTE. Allora dopo Rodi...

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. ...Barletta, Manfredonia, Vieste, Peschici, S. Menajo, Rodi, Ortona, Pescara (Castellammare Adriatico).

PRESIDENTE. Sta bene.

Veniamo ora agli emendamenti sugli articoli e prima di tutto agli emendamenti all'articolo 1.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Visono emendamenti all'articolo 1. Quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio ed altri: al comma 2, dopo le parole: « la lettera D » aggiungere: « ed il gruppo 14 ».

La Commissione ed il Governo non accettano questo emendamento per il quale si estenderebbe sin d'ora l'esercizio di Stato al gruppo 14.

L'onorevole Cassuto fa proposta di aggiungere al 2° comma la lettera E di cui all'emendamento proposto all'allegato B.

Il Governo e la Commissione non possono accettare neppure questo emendamento.

E non possono neppure accettare l'emendamento dell'onorevole Zaccagnino ed altri, di aggiungere al 3° comma, dopo le parole: « per disciplinare l'eventuale esercizio di Stato » della linea 17 del gruppo 3°.

Invece il Governo e la Commissione accettano l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio ed altri: nel 3° comma, alla parola: « occorrendo » sostituire: « fra sei mesi dalla diserzione delle aste ».

Non vi sono altre osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO. Dal momento che il mio emendamento è stato accettato non ho che da ringraziare il Governo.

PRESIDENTE. Ma ne è stato accettato uno, l'altro no.

DI SANT'ONOFRIO. Va bene.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo primo, del quale do lettura come è proposto adesso nel testo nuovo concordato tra il Governo e la Commissione:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con effetto dal 1° luglio 1910 all'esercizio delle linee di navigazione di cui nell'unito elenco, allegato B.

Le linee A, B, C e D, contemplate nell'allegato stesso, saranno esercitate dall'Azienda ferroviaria dello Stato; le linee comprese nei gruppi dall'1 al 17 inclusivi saranno affidate all'industria privata.

Per disciplinare l'eventuale esercizio di Stato delle linee comprese nei gruppi 13, 14, 15 e 16 quando non fossero aggiudicate, il Governo presenterà, fra sei mesi dalla diserzione delle aste, un apposito disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 di cui do lettura, come è nel nuovo testo concordato:

Linee da esercitarsi dall'Azienda ferroviaria dello Stato.

Art. 2.

Sono esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le norme e disposizioni stabilite dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente legge, le linee di navigazione:

tra Civitavecchia e Golfo Aranci, con prolungamento a Terranova e ritorno, giornaliera;

tra Golfo Aranci e Maddalena e ritorno, giornaliera;

tra Napoli e Palermo e ritorno, giornaliera;

tra Napoli, Messina, Reggio Calabria, Catania, Riposto, Siracusa e ritorno, bisettimanale.

I piroscafi adibiti alle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avranno per porto di armamento Palermo.

Il ministro del tesoro corrisponderà alla predetta amministrazione per le linee A, B, C e D dell'allegato B la sovvenzione annua di lire 2,700,000.

Le spese e gli introiti relativi al servizio di navigazione, formeranno capitoli speciali del bilancio ferroviario.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei galleggianti ed al loro rinnovamento si provvede come pel materiale rotabile.

I materiali di scorta e di consumo sono forniti dal magazzino delle ferrovie dello Stato.

Il Ministero e la Commissione avrebbero accettato l'emendamento De Nava, cioè